

ADEMPIMENTI I.V.A.

Le norme vigenti prevedono l'esenzione dall'imposta IVA le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporto effettuati nel territorio di un Comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri (art.10 n.14 del D.P.R. 633/72).

Fuori dal caso descritto le prestazioni di trasporto sono con iva (10%);

ESEMPIO:

- Da Duomo a Caronno Pertusella e ritorno (tot 52 km) è corsa urbana, esente IVA
- Da Duomo a Villa d'Almé (tot. 55km) è extraurbana, va applicata IVA al 10%

Ricordiamo che le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi non sono soggette all'obbligo di emissione di scontrino fiscale né di ricevuta fiscale (art. 2, lettera 1 del D.P.R. 696/96).

Il tassista è però tenuto ad emettere la fattura elettronica su richiesta del cliente, formulata non oltre il momento di effettuazione (ultimazione) della prestazione.

La fattura va inviata in formato elettronico entro dodici giorni dal giorno di effettuazione del servizio.

La richiesta della fattura può essere fatta anche per i trasporti urbani.

Il tassista che rifiuti l'emissione della fattura a richiesta del cliente è punito ai sensi dell'art.6 commi 1,2 e 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

PUBBLICITA'

Nel caso si accetti di mettere la pubblicità sul proprio taxi il pagamento della stessa è soggetta ad emissione di fattura con I.V.A al 22%.

TASSISTA ARTIGIANO IN REGIME FORFETTARIO (L. 190/2014)

In caso di opzione per il regime forfettario L 190/2014 (FLAT-TAX) le prestazioni sono esenti IVA per requisito soggettivo. Rimane l'obbligo di emissione di fattura elettronica su richiesta del cliente.